



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 18 Dicembre 2015

Osservazioni al DCO 559/2015/R/gas "Implementazione del processo di voltura contrattuale nell'ambito del Sistema informativo integrato (SII) per il settore del gas naturale"

Considerazioni generali

Appreziamo le intenzioni e gli sforzi dell'Autorità per la piena implementazione del Sistema Informativo Integrato come interfaccia terza e garante del rapporto tra distributori e utenti del trasporto. A tal fine riteniamo che i flussi anagrafici e informativi inviati dai venditori debbano essere previsti, ove possibile, esclusivamente per il tramite del SII.

Dalla consultazione non emergerebbe però chiaramente quali sarebbero le tempistiche per l'esecuzione della prestazione della voltura. Dato che si richiama spesso quanto già adottato nel settore elettrico, sarebbe pertanto ragionevole ritenere che la controparte commerciale debba inviare al SII la richiesta di voltura (e l'accettazione al cliente volturante) entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dal cliente.

Riteniamo tuttavia che – analogamente a quanto previsto per il settore elettrico – tale tempistica sia eccessivamente stringente. Ciò emerge anche dai primi *feedback* operativi pervenuti da parte delle controparti commerciali, le quali stanno riscontrando grosse problematiche relativamente al termine di lavorazione delle volture power.

Alla richiesta di voltura da parte del cliente seguono infatti giocoforza tutta una serie di processi interni finalizzati:

- a. al controllo del titolo di possesso dell'immobile ai sensi del Piano Casa e della corretta compilazione dello stesso;
- b. all'esecuzione di un credit check dei clienti finali (domestici e business);
- c. all'interfaccia con le agenzie esterne di assicurazione del credito nel caso di clienti business;
- d. all'esecuzione della voltura con relativa comunicazione al SII e, contestualmente, al cliente finale volturante e al cliente finale volturato, dell'esito della richiesta.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Tali processi in molti casi richiedono tempi più lunghi rispetto a quelli fissati dalla regolazione vigente.

Ciò a maggior ragione nel settore del gas naturale nel quale, come peraltro la stessa Autorità rileva, la voltura viene considerata come una prestazione soggetta a preventivo rapido e pertanto richiede una prima interazione col cliente che allunga ulteriormente le tempistiche.

Reputiamo pertanto opportuno chiedere:

- 1. che i tempi siano allungati almeno a 4 giorni lavorativi;**
- 2. un approfondimento su tale segnalazione, ai fini di prevedere un termine congruo che permetta una lavorazione in tempi rapidi, ma che d'altra parte consenta agli operatori del mercato libero il rispetto delle tempistiche necessarie per effettuare le imprescindibili valutazioni creditizie sui clienti finali.**

Riteniamo inoltre necessario che l'autolettura non venga inviata al distributore, bensì allo stesso SII. Coerentemente con quanto già espresso, questo permetterebbe infatti alla controparte commerciale di interfacciarsi solo col SII.

Infine riteniamo opportuno che l'Autorità specifichi le modalità attraverso le quali dovrebbe aver luogo l'eventuale attivazione da parte di un nuovo fornitore di un punto per cui sia stata rifiutata una richiesta di voltura, prevedendo che detta attivazione debba avvenire tramite procedura di switching.

Considerazioni di dettaglio

S1. Osservazioni sugli aspetti generali del processo.

Si intravedono particolari criticità nel flusso descritto?

Quali ulteriori informazioni o controlli sarebbe opportuno prevedere in relazione all'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza?

Si condivide quanto illustrato al punto 2.10?

Condividiamo quanto espresso nel punto 2.10.

Con riferimento al punto 2.11, si ritiene opportuno prevedere un obbligo di disattivazione del PdR?

Non riteniamo opportuno prevedere un obbligo di disattivazione del PdR, in quanto si creerebbe un significativo e ingiustificato disservizio al cliente.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si condivide quanto illustrato ai punti da 2.12 a 2.16? Quali altri dati dovrebbe contenere la comunicazione di voltura e perché?

Le informazioni che riteniamo che il flusso di comunicazione debba contenere sono:

- a) il codice PdR;
- b) i dati identificativi del cliente finale;
- c) il cognome ed il nome del cliente titolare del punto;
- d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) il dato di autolettura (eventuale);
- f) l'indirizzo di fatturazione, se diverso da quello di ubicazione del PdR.

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 2.14, riteniamo inoltre **necessario prevedere che anche l'eventuale variazione del profilo di prelievo e del prelievo annuo venga gestita nell'ambito del SII** prevedendo l'eventuale aggiornamento da parte dell'esercente la vendita di detti parametri sulla base dei dati acquisiti dal nuovo cliente finale. Tale possibilità consentirebbe di aggiornare rapidamente entrambi i dati, specialmente nel caso in cui il venditore sia a conoscenza di importanti scostamenti determinati dal cambio di intestazione del punto di riconsegna.

S2. Osservazioni sul tema della misura.

Si condivide quanto illustrato al paragrafo 2.21? Si ritiene opportuno prevedere come obbligatoria la lettura da parte del personale dell'impresa di distribuzione per attivazione contrattuale in caso di mancata accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale?

Non condividiamo la proposta relativamente al trattamento del dato di autolettura del cliente finale. Infatti, secondo quanto indicato all'art. 2.21 della Consultazione, la controparte commerciale dovrebbe inviare al distributore l'autolettura del cliente finale secondo un flusso standard *ad hoc*, comunicata dal cliente alla controparte all'atto della richiesta o al momento dell'accettazione della voltura da parte della controparte stessa. Tale previsione introdurrebbe una rilevante complicazione gestionale per gli operatori, oltre che un aumento nei tempi di lavorazione delle pratiche.

Riteniamo invece che l'autolettura del cliente finale comunicata alla controparte commerciale debba essere inviata da questi al SII tramite il flusso di cui al punto 2.12.

Riteniamo invece corretta la previsione per la quale, qualora l'utente non comunicasse l'autolettura, verrebbe prevista, nei casi di misuratore "non smart", la rilevazione del dato tramite personale dell'impresa di distribuzione su appuntamento con il cliente finale richiedente la voltura.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Infine, **considerando che l'informazione relativa alla messa in servizio dei misuratori "smart" non è ad oggi a disposizione delle imprese di vendita** (tale informazione sarà a disposizione dei venditori secondo formati e tracciati standardizzati solo con riferimento alle messe in servizio successive al 01/01/2016, come da Determina 15/2015 - DMEG), **non riteniamo opportuno che l'invio o meno dell'autolettura da parte di queste ultime all'impresa di distribuzione possa essere determinato dalla presenza o meno di uno smart meter**. Riterremo eventualmente semmai più utile distinguere tra i PdR letti giornalmente, per cui in effetti l'invio di un'autolettura potrebbe risultare ridondante, e non.

Si condivide il termine ultimo fissato al paragrafo 2.22?

Condividiamo il termine ultimo fissato al paragrafo 2.22.

S3. Osservazioni sul tema delle conseguenze su settlement gas e sui bilanci provvisori.

Si è favorevoli all'introduzione della comunicazione dal SII a favore del RdB e dell'impresa di trasporto connessa in caso di modifica dell'associazione PdR-UdD?

Concordiamo con la proposta.

S4. Osservazioni sull'entrata in vigore.

Si condivide la necessità di effettuare le verifiche di funzionamento?

Condividiamo la necessità di effettuare approfondite verifiche di funzionamento, così come descritte nel Documento.

Rispetto all'entrata in vigore della nuova regolazione della voltura gas per il tramite del SII riteniamo necessari sei mesi dalla data di pubblicazione delle specifiche tecniche per l'implementazione del provvedimento finale.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi